



*Ministero dell' Ambiente  
e della Tutela del Territorio e del Mare*

DIREZIONE GENERALE PER LE VALUTAZIONI  
E LE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

IL DIRETTORE GENERALE

Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio e  
del Mare - D.G. Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali

U.prot DVA-2015-0006736 del 11/03/2015

Pratica N. ....

Ref. Mittente: .....

Yara Italia S.p.A.  
Stabilimento di Ferrara  
Piazzale Privato G. Donegani,12  
44100 Ferrara  
yara.italia.ferrara@yara.postecert.it

e p.c. ISPRA  
Via Vitaliano Brancati 48  
00144 Roma  
protocollo.ispra@ispra.legalmail.it

Alla Commissione Istruttoria AIA-IPPC  
Via Vitaliano Brancati, 48  
00144 Roma  
armando.brath@unibo.it  
roberta.nigro@isprambiente.it

**OGGETTO: Trasmissione Parere Istruttorio conclusivo della domanda di AIA  
presentata dalla società YARA ITALIA S.p.A. Stabilimento di  
Ferrara - Procedimento di modifica ID 88/827.**

In merito alla domanda di modifica presentata dalla società YARA ITALIA S.p.A., al decreto AIA del 11/06/2012, n. DVA-DEC-2012-0000259, finalizzata all'installazione di un sistema di flottazione ad aria disciolta per la chiarificazione dell'acqua del Po', si trasmette copia conforme del Parere Istruttorio reso dalla Commissione IPPC con nota del 16 febbraio 2015, prot. n. CIPPC-00-2015-0000333.

Al riguardo si invita codesta Società a prendere atto di quanto accolto e richiesto dalla Commissione IPPC nel sopracitato Parere Istruttorio.

Il parere viene trasmesso anche ad ISPRA perché ne tenga debito conto nello svolgimento delle attività di controllo.

Renato Grimaldi

All.: CIPPC-00-2015-0000333 del 16/02/2015

Il Dirigente Dott. Giuseppe Lo Presti  
Ufficio Mittente: MATT-DVA-4RI-AIA-00  
Funzionario responsabile: m.antonio@minambiente.it tel. 06/57225924  
DVA-4RI-AIA-2015-0000333

Via Cristoforo Colombo, 44 - 00147 Roma Tel. 06-57223001 - Fax 06-57223040

e-mail: dva@minambiente.it

e-mail PEC: DGSalvanguardia.Ambientale@PEC.minambiente.it



*Ministero dell' Ambiente  
e della Tutela del Territorio e del Mare*  
Commissione istruttoria per l'autorizzazione  
integrata ambientale - IPPC

CEIPPC-00-2015-0000 333

del 16/02/2015

Pratica N. ....

Ref. Mittente: .....



Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio  
del Mare - D.G. Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali

E.prot DVA - 2015 - 0004675 del 19/02/2015

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del  
Territorio e del Mare  
Direzione Generale Valutazioni Ambientali  
c.a. dott. Giuseppe Lo Presti  
Via C. Colombo, 44  
00147 Roma



**OGGETTO:** Trasmissione parere istruttorio conclusivo della domanda di AIA presentata da YARA Italia S.p.A. - Impianto di Ferrara - Procedimento di modifica ID 88/827

In allegato alla presente, ai sensi dell'art. 6 comma 1 lettera b del Decr. 153/07 del Ministero dell'Ambiente relativo al funzionamento della Commissione, si trasmette il Parere Istruttorio Conclusivo.

Il Presidente f.f. della Commissione IPPC  
Prof. Armando Brath

All. c.s.



Commissione Istruttoria IPPC  
**STABILIMENTO DI YARA FERRARA**

**PARERE ISTRUTTORIO CONCLUSIVO**

**Richiesta di modifica non sostanziale per la realizzazione  
 di un sistema di flottazione ad aria disciolta per la  
 chiarificazione dell'acqua di Po ID 88-827**

Gestore	YARA Italia SpA
Località	Ferrara
Gruppo Istruttore	Marcello Iocca - referente
	Giovanni Anselmo
	Marco Antonio Di Giovanni
	Alessandro Martelli
	Marco Mazzoni
	Matteo Balboni – Regione Emilia Romagna
	Gabriella Dugoni – Provincia di Ferrara
	Ivano Graldi - Comune di Ferrara



**Commissione Istruttoria IPPC**  
**STABILIMENTO DI YARA FERRARA**

**Indice**

1.	DEFINIZIONI.....	3
2.	INTRODUZIONE .....	6
2.1.	Atti Presupposti.....	6
2.2.	Atti Autorizzativi e Normativi.....	7
2.3.	Atti ed Attività Istruttorie.....	9
3.	OGGETTO DELLA MODIFICA.....	9
4.	DESCRIZIONE DELLE MODIFICHE PROPOSTE .....	11
4.1.	Approvvigionamento idrico e chiarificazione acqua di Po – assetto futuro.....	11
4.2.	Cronoprogramma delle attività .....	12
5.	DESCRIZIONE DEGLI IMPATTI DETERMINATI DALLE ATTIVITÀ OGGETTO DELLA RICHIESTA.....	12
5.1.	Consumo di risorse idriche e utilities.....	12
5.2.	Produzione di rifiuti.....	12
6.	OSSERVAZIONI E/O CARENZE RILEVATE .....	13
7.	CONCLUSIONI DEL GRUPPO ISTRUTTORE.....	13
8.	TARIFFA ISTRUTTORIA.....	14
9.	PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO .....	14



**Commissione Istruttoria IPPC**  
**STABILIMENTO DI YARA FERRARA**

## 1. DEFINIZIONI

Autorità competente (AC)	Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Direzione Valutazioni Ambientali.
Autorità di controllo	L'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), per impianti di competenza statale, che può avvalersi, ai sensi dell'articolo 29- <i>decies</i> del Decreto Legislativo n. 152. del 2006 e s.m.i., dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente della Regione Emilia Romagna.
Autorizzazione integrata ambientale (AIA)	Il provvedimento che autorizza l'esercizio di un impianto o di parte di esso a determinate condizioni che devono garantire che l'impianto sia conforme ai requisiti di cui al Titolo III-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006 e s.m.i.. L'autorizzazione integrata ambientale per gli impianti rientranti nelle attività di cui all'allegato VIII alla parte II del decreto legislativo n. 152 del 2006 e s.m.i. è rilasciata tenendo conto delle considerazioni riportate nell'allegato XI alla parte II del medesimo decreto e delle informazioni diffuse ai sensi dell'articolo 29- <i>terdecies</i> , comma 4, e nel rispetto delle linee guida per l'individuazione e l'utilizzo delle migliori tecniche disponibili, emanate con uno o più decreti dei Ministri dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, delle attività produttive e della salute, sentita la Conferenza Unificata istituita ai sensi del decreto legislativo 25 agosto 1997, n. 281.
Commissione IPPC	La Commissione istruttoria di cui all'Art. 8-bis del D.Lgs 152/06 e s.m.i..
Gestore	Yara Italia S.p.A., installazione IPPC sita in comune di Ferrara, indicato nel testo seguente con il termine Gestore ai sensi dell'Art.5, comma 1, lettera r-bis del D.Lgs n. 152/06 e s.m.i..
Gruppo Istruttore (GI)	Il sottogruppo nominato dal Presidente della Commissione IPPC per l'istruttoria di cui si tratta.
Installazione	Unità tecnica permanente, in cui sono svolte una o più attività elencate all'allegato VIII alla Parte Seconda, D.Lgs n. 152/06 e s.m.i. e qualsiasi altra attività accessoria, che sia tecnicamente connessa con le attività svolte nel luogo suddetto e possa influire sulle emissioni e sull'inquinamento. E' considerata accessoria l'attività tecnicamente connessa anche quando condotta da diverso gestore (Art. 5, comma 1, lettera i-quater del D.Lgs n. 152/06 e s.m.i. come modificato dal D.Lgs n. 46/2014).
Inquinamento	L'introduzione diretta o indiretta, a seguito di attività umana, di sostanze, vibrazioni, calore o rumore o più in generale di agenti fisici o chimici nell'aria, nell'acqua o nel suolo, che potrebbero nuocere alla salute umana o alla qualità dell'ambiente, causare il deterioramento di beni materiali, oppure danni o perturbazioni a valori ricreativi dell'ambiente o ad altri suoi legittimi usi (Art. 5, comma 1, lettera i-ter del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. come modificato dal D.lgs. n. 46/2014).



**Commissione Istruttoria IPPC**  
**STABILIMENTO DI YARA FERRARA**

Modifica sostanziale di un progetto, opera o di un impianto	<p>La variazione delle caratteristiche o del funzionamento ovvero un potenziamento dell'impianto, dell'opera o dell'infrastruttura o del progetto che, secondo l'Autorità competente, producano effetti negativi e significativi sull'ambiente.</p> <p>In particolare, con riferimento alla disciplina dell'autorizzazione integrata ambientale, per ciascuna attività per la quale l'allegato VIII, parte seconda del D.lgs. n. 152/06 e s.m.i., indica valori di soglia, e' sostanziale una modifica all'installazione che dia luogo ad un incremento del valore di una delle grandezze, oggetto della soglia, pari o superiore al valore della soglia stessa (art. 5, c. 1, lett. I-bis, del D.lgs. n. 152/06 e s.m.i. come modificato dal D.lgs. n. 46/2014).</p>
Migliori tecniche disponibili (best available techniques - BAT)	<p>La più efficiente e avanzata fase di sviluppo di attività e relativi metodi di esercizio indicanti l'idoneità pratica di determinate tecniche a costituire, in linea di massima, la base dei valori limite di emissione intesi ad evitare oppure, ove ciò si riveli impossibile, a ridurre in modo generale le emissioni e l'impatto sull'ambiente nel suo complesso.</p> <p>Nel determinare le migliori tecniche disponibili, occorre tenere conto in particolare degli elementi di cui all'allegato XI alla parte II del D.Lgs 152/06 e s.m.i.</p> <p>Si intende per:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) tecniche: sia le tecniche impiegate sia le modalità di progettazione, costruzione, manutenzione, esercizio e chiusura dell'impianto;</li><li>2) disponibili: le tecniche sviluppate su una scala che ne consenta l'applicazione in condizioni economicamente e tecnicamente idonee nell'ambito del relativo comparto industriale, prendendo in considerazione i costi e i vantaggi, indipendentemente dal fatto che siano o meno applicate o prodotte in ambito nazionale, purché il gestore possa utilizzarle a condizioni ragionevoli;</li><li>3) migliori: le tecniche più efficaci per ottenere un elevato livello di protezione dell'ambiente nel suo complesso; (art. 5, c. 1, lett. I-ter del D.lgs. n. 152/06 e s.m.i. come modificato dal D.lgs. n. 46/2014).</li></ol>
Documento di riferimento sulle BAT (o BREF)	Documento pubblicato dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 13, par. 6, della direttiva 2010/75/UE (art. 5, c. 1, lett. I-ter.1 del D.lgs. n. 152/06 e s.m.i. come modificato dal D.lgs. n. 46/2014).
Conclusioni sulle BAT	Un documento adottato secondo quanto specificato all'articolo 13, paragrafo 5, della direttiva 2010/75/UE, e pubblicato in italiano nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, contenente le parti di un BREF riguardanti le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili, la loro descrizione, le informazioni per valutarne l'applicabilità, i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili, il monitoraggio associato, i livelli di consumo associati e, se del caso, le pertinenti misure di bonifica del sito (art. 5, c. 1, lett. I-ter.2 del D.lgs. n. 152/06 e s.m.i. come modificato dal D.lgs. n. 46/2014).



**Commissione Istruttoria IPPC**  
**STABILIMENTO DI YARA FERRARA**

Relazione riferimento	di Informazioni sullo stato di qualità del suolo e delle acque sotterranee, con riferimento alla presenza di sostanze pericolose pertinenti, necessarie al fine di effettuare un raffronto in termini quantitativi con lo stato al momento della cessazione definitiva delle attività. Tali informazioni riguardano almeno: l'uso attuale e, se possibile, gli usi passati del sito, nonché, se disponibili, le misurazioni effettuate sul suolo e sulle acque sotterranee che ne illustrino lo stato al momento dell'elaborazione della relazione o, in alternativa, relative a nuove misurazioni effettuate sul suolo e sulle acque sotterranee tenendo conto della possibilità di una contaminazione del suolo e delle acque sotterranee da parte delle sostanze pericolose usate, prodotte o rilasciate dall'installazione interessata. Le informazioni definite in virtù di altra normativa che soddisfano tali requisiti possono essere incluse o allegate alla relazione di riferimento. Nella redazione della relazione di riferimento si tiene conto delle linee guida emanate dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 2, della direttiva 2010/75/UE (art. 5, c. 1, lett. v-bis, del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i. come introdotto dal D.lgs. n.46/2014).
Piano Monitoraggio Controllo (PMC)	di I requisiti di monitoraggio e controllo degli impianti e delle emissioni e nell'ambiente, - conformemente a quanto disposto dalla vigente normativa in materia ambientale e nel rispetto delle linee guida di cui all'articolo 29-bis, comma 1, del D.Lgs 152/06 e s.m.i. - la metodologia e la frequenza di misurazione, la relativa procedura di valutazione, nonché l'obbligo di comunicare all'autorità competente i dati necessari per verificarne la conformità alle condizioni di autorizzazione ambientale integrata ed all'autorità competente e ai comuni interessati i dati relativi ai controlli delle emissioni richiesti dall'autorizzazione integrata ambientale, sono contenuti in un documento definito "Piano di Monitoraggio e Controllo". Tale documento è proposto, in accordo a quanto definito dall'Art. 29-quater co. 6, da ISPRA in sede di Conferenza di servizi ed è parte integrante dell'autorizzazione integrata ambientale. Il PMC stabilisce, in particolare, nel rispetto delle linee guida di cui all'articolo 29-bis, comma 1 del D.Lgs.152/06 e s.m.i. e del decreto di cui all'articolo 33, comma 1, del D.lgs. 152/06 e s.m.i., le modalità e la frequenza dei controlli programmati di cui all'articolo 29-decies, comma 3 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.
Uffici presso i quali sono depositati i documenti	I documenti e gli atti inerenti il procedimento e gli atti inerenti i controlli sull'impianto sono depositati presso la Direzione Valutazioni Ambientali del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare e sono pubblicati sul sito <a href="http://www.aia.minambiente.it">http://www.aia.minambiente.it</a> , al fine della consultazione del pubblico.



**Commissione Istruttoria IPPC**  
**STABILIMENTO DI YARA FERRARA**

Valori Limite di Emissione (VLE) di La massa espressa in rapporto a determinati parametri specifici, la concentrazione ovvero il livello di un'emissione che non possono essere superati in uno o più periodi di tempo. I valori limite di emissione possono essere fissati anche per determinati gruppi, famiglie o categorie di sostanze, indicate nel allegato X alla parte II del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.. I valori limite di emissione delle sostanze si applicano, tranne i casi diversamente previsti dalla legge, nel punto di fuoriuscita delle emissioni dell'impianto; nella loro determinazione non devono essere considerate eventuali diluizioni. Per quanto concerne gli scarichi indiretti in acqua, l'effetto di una stazione di depurazione può essere preso in considerazione nella determinazione dei valori limite di emissione dall'impianto, a condizione di garantire un livello equivalente di protezione dell'ambiente nel suo insieme e di non portare a carichi inquinanti maggiori nell'ambiente, fatto salvo il rispetto delle disposizioni di cui alla parte III del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. (art. 5, c. 1, lett. i-octies, D.lgs. n. 152/06 e s.m.i. come modificato dal D.lgs. n. 46/2014).

## 2. INTRODUZIONE

### 2.1. Atti Presupposti

In data 11 Giugno 2012 agli impianti della Società Yara Italia S.p.A., siti nel territorio del Comune di Ferrara, è stata rilasciata l'Autorizzazione Integrata Ambientale con il Decreto prot. DVA-DEC-2012-0000259.

Visto il Decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. GAB/DEC/033/2012 del 17/02/12, registrato alla Corte dei Conti il 20/03/2012 di nomina della Commissione istruttoria IPPC;

Vista la lettera del Presidente della Commissione IPPC, prot. CIPPC-00-2012-000181 del 13.04.2012, che assegna l'istruttoria per l'Autorizzazione Integrata Ambientale dell'impianto della Società Yara Italia S.p.A., sito nel Comune di Ferrara (FE), al Gruppo Istruttore così costituito:

- Dott. Marcello Iocca (Referente),
- Ing. Giovanni Anselmo,
- Ing. Marco Antonio Di Giovanni,
- Ing. Alessandro Martelli,
- Dott. Marco Mazzoni;

preso atto che sono stati nominati i seguenti rappresentanti regionali, provinciali e comunali:

- Dott. Matteo Balboni – Regione Emilia Romagna,
- Dott.ssa Gabriella Dugoni - Provincia di Ferrara,
- Ing. Ivano Graldi – Comune di Ferrara;



**Commissione Istruttoria IPPC**  
**STABILIMENTO DI YARA FERRARA**

preso atto che ai lavori del Gruppo istruttore della Commissione IPPC sono stati designati, nell'ambito del supporto tecnico alla Commissione IPPC, i seguenti funzionari e collaboratori dell'ISPRA:

- Ing. Gaetano Battistella (Coordinatore),
- Ing. Federica Bonaiuti (Referente),
- Dott.ssa Celine Ndong.

## 2.2. Atti Autorizzativi e Normativi

- Visto il Decreto di Autorizzazione Integrata Ambientale DVA-DEC-2012-000259 del 11.06.2012;
- visto il D.Lgs. n. 152/2006 "Norme in materia ambientale" (Pubblicato nella G.U. 14 Aprile 2006, n. 88, S.O.) e s.m.i.,
- visto Il D.Lgs. n. 46 del 04/03/2014 (pubblicato in G.U. della Repubblica Italiana n. 72 del 27 Marzo 2014 - Serie Generale) di recepimento della Direttiva comunitaria 2010/75/UE (IED)
- visto L'art. 29, comma 1 del D.L. n. 46/2014 a norma del quale:  
*"Per installazioni esistenti che svolgono attività già ricomprese all'Allegato I al decreto Legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, gli eventuali procedimenti di rilascio, rinnovo, riesame o modifica dell'autorizzazione integrata ambientale in corso alla data del 7 gennaio 2013 sono conclusi con riferimento alla normativa vigente all'atto della presentazione dell'istanza entro e non oltre settantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Resta salva la facoltà per i gestori di presentare per tempo istanza di adeguamento di tali procedimenti alla disciplina di cui al presente titolo."*
- vista la Circolare Ministeriale 13 Luglio 2004 "Circolare interpretativa in materia di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento, di cui al decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372, con particolare riferimento all'allegato I";
- visto l'articolo 6 comma 16 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. (come modificato dal D.L. n. 46/2014), che prevede che l'autorità competente nel determinare le condizioni per l'autorizzazione integrata ambientale, fermo restando il rispetto delle norme di qualità ambientale, tiene conto dei seguenti principi generali:
- devono essere prese le opportune misure di prevenzione dell'inquinamento, applicando in particolare le migliori tecniche disponibili;
  - non si devono verificare fenomeni di inquinamento significativi;
  - è prevenuta la produzione dei rifiuti, a norma della parte quarta del presente decreto; i rifiuti la cui produzione non è prevenibile sono in ordine di priorità e conformemente alla parte quarta del presente decreto, riutilizzati, riciclati, recuperati o, ove ciò sia tecnicamente ed economicamente impossibile, sono smaltiti evitando e riducendo ogni loro impatto sull'ambiente
  - l'energia deve essere utilizzata in modo efficace;
  - devono essere prese le misure necessarie per prevenire gli incidenti e limitarne le conseguenze;
  - deve essere evitato qualsiasi rischio di inquinamento al momento della cessazione definitiva delle attività e il sito stesso deve essere ripristinato conformemente a quanto previsto all'articolo 29-sexies, comma 9-quinquies;
- visto l'articolo 29- sexies, comma 3 del D.Lgs. n. 152/2006 (come modificato dal D.Lgs. n. 46/2014), a norma del quale "i valori limite di emissione fissati nelle autorizzazioni integrate ambientali non possono comunque essere meno rigorosi di quelli fissati dalla normativa vigente nel



**Commissione Istruttoria IPPC**  
**STABILIMENTO DI YARA FERRARA**

*territorio in cui è ubicata l'installazione. Se del caso i valori limite di emissione possono essere integrati o sostituiti con parametri o misure tecniche equivalenti."*

visto l'articolo 29- *sexies*, comma 3-bis del D.Lgs. n. 152/2006 (come modificato dal D.Lgs. n. 46/2014), a norma del quale *"L'autorizzazione integrata ambientale contiene le ulteriori disposizioni che garantiscono la protezione del suolo e delle acque sotterranee, le opportune disposizioni per la gestione dei rifiuti prodotti dall'impianto e per la riduzione dell'impatto acustico, nonché disposizioni adeguate per la manutenzione e la verifica periodiche delle misure adottate per prevenire le emissioni nel suolo e nelle acque sotterranee e disposizioni adeguate relative al controllo periodico del suolo e delle acque sotterranee in relazione alle sostanze pericolose che possono essere presenti nel sito e tenuto conto della possibilità di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee presso il sito dell'installazione"*

visto l'articolo 29- *sexies*, comma 4 del D.Lgs. n. 152/2006 (come modificato dal D.Lgs. n. 46/2014), a norma del quale *"Fatto salvo l'articolo 29-septies, i valori limite di emissione, i parametri e le misure tecniche equivalenti di cui ai commi precedenti fanno riferimento all'applicazione delle migliori tecniche disponibili, senza l'obbligo di utilizzare una tecnica o una tecnologia specifica, tenendo conto delle caratteristiche tecniche dell'impianto in questione, della sua ubicazione geografica e delle condizioni locali dell'ambiente. In tutti i casi, le condizioni di autorizzazione prevedono disposizioni per ridurre al minimo l'inquinamento a grande distanza o attraverso le frontiere e garantiscono un elevato livello di protezione dell'ambiente nel suo complesso"*

visto l'articolo 29- *sexies*, comma 4-bis del D.Lgs. n. 152/2006 (come modificato dal D.Lgs. n. 46/2014), a norma del quale *"L'autorità competente fissa valori limite di emissione che garantiscono che, in condizioni di esercizio normali, le emissioni non superino i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili (BAT-AEL) di cui all'articolo 5, comma 1, lettera l-ter.4), attraverso una delle due opzioni seguenti:*

- a) fissando valori limite di emissione, in condizioni di esercizio normali, che non superano i BAT-AEL, adottino le stesse condizioni di riferimento dei BAT-AEL e tempi di riferimento non maggiori di quelli dei BAT-AEL;*
- b) fissando valori limite di emissione diversi da quelli di cui alla lettera a) in termini di valori, tempi di riferimento e condizioni, a patto che l'autorità competente stessa valuti almeno annualmente i risultati del controllo delle emissioni al fine di verificare che le emissioni, in condizioni di esercizio normali, non superino i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili."*

visto l'articolo 29- *sexies*, comma 4-quater del D.Lgs. n. 152/2006 (come modificato dal D.Lgs. n. 46/2014), a norma del quale *"I valori limite di emissione delle sostanze inquinanti si applicano nel punto di fuoriuscita delle emissioni dall'installazione e la determinazione di tali valori è effettuata al netto di ogni eventuale diluizione che avvenga prima di quel punto, tenendo se del caso esplicitamente conto dell'eventuale presenza di fondo della sostanza nell'ambiente per motivi non antropici. Per quanto concerne gli scarichi indiretti di sostanze inquinanti nell'acqua, l'effetto di una stazione di depurazione può essere preso in considerazione nella determinazione dei valori limite di emissione dell'installazione interessata, a condizione di garantire un livello equivalente di protezione dell'ambiente nel suo insieme e di non portare a carichi inquinanti maggiori nell'ambiente."*

visto l'articolo 29- *sexies*, comma 9- *quinquies*, lettera a) del D.Lgs. n. 152/2006 (come modificato dal D.Lgs. n. 46/2014), a norma del quale *"Fatto salvo quanto disposto alla Parte Terza ed al Titolo V della Parte Quarta del presente decreto, l'autorità competente stabilisce condizioni di autorizzazione volte a garantire che il gestore:*

- a) quando l'attività comporta l'utilizzo, la produzione o lo scarico di sostanze pericolose, tenuto conto della possibilità di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee nel sito dell'installazione, elabori e trasmetta per validazione all'autorità competente la relazione di*



**Commissione Istruttoria IPPC**  
**STABILIMENTO DI YARA FERRARA**

*riferimento di cui all'articolo 5, comma 1, lettera v-bis), prima della messa in servizio della nuova installazione o prima dell'aggiornamento dell'autorizzazione rilasciata per l'installazione esistente; "*

- visto l'articolo 29-septies del D.Lgs. n. 152/2006 (come modificato dal D.Lgs. n. 46/2014), che prevede che l'autorità competente possa prescrivere l'adozione di misure supplementari più rigorose di quelle ottenibili con le migliori tecniche disponibili qualora ciò risulti necessario per il rispetto delle norme di qualità ambientale;
- esaminati i documenti comunitari adottati dalla Unione Europea per l'attuazione della Direttiva 96/61/CE di cui il decreto legislativo n. 59 del 2005 rappresenta recepimento integrale, e precisamente:
- *Reference Document on Best Available Techniques for the Manufacture of Large Volume Inorganic Chemicals - Ammonia, Acids and Fertilizer - Agosto 2007;*
  - *Reference Document on Best Available Techniques on Emission from Storage - Luglio 2006.*

### 2.3. Atti ed Attività Istruttorie

- Esaminata la Nota tecnica prot. n. 43/HESQ/2014 del 26.09.2014, acquisita dal MATTM con prot. DVA-2014-0033988 del 20.10.2014, per la richiesta di modifica non sostanziale dell'AIA, per la realizzazione di un sistema di flottazione ad aria disciolta per la chiarificazione dell'acqua di Po;
- esaminate le dichiarazioni rese dal Gestore che costituiscono, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, presupposto di fatto essenziale per il rilascio del presente parere istruttorio conclusivo e le condizioni e prescrizioni ivi contenute, restando inteso che la non veridicità, falsa rappresentazione o l'incompletezza delle informazioni fornite nelle dichiarazioni rese dal Gestore possono comportare, a giudizio dell'Autorità Competente, un riesame dell'autorizzazione rilasciata, fatta salva l'adozione delle misure cautelari ricorrendone i presupposti;
- esaminata la documentazione prodotta da ISPRA nell'ambito di uno specifico Accordo di Programma che garantisce il supporto alla Commissione nazionale IPPC, e precisamente:
- la Relazione Istruttoria del 04.08.2010, prot. CIPPC-00-2010-0001643 del 05.08.2010,
  - il Piano di Monitoraggio e Controllo, redatto da ISPRA in data 16.04.2012, prot. CIPPC-00-2012-0000200 del 17.04.2012,
  - la Relazione Istruttoria, protocollo CIPPC-00\_2014-0002127 del 16.12.2014;
- vista la e-mail di trasmissione del parere istruttorio, inviata per approvazione in data 04/02/2015 dalla segreteria IPPC al Gruppo Istruttore, avente prot. CIPPC -00\_2015-0000237 del 04/02/2015 e la conseguente approvazione del GI.

### 3. OGGETTO DELLA MODIFICA

Ragione sociale	Yara Italia S.p.A.
Sede legale:	Via Benigno Crespi, 57 – 20159 Milano
Sede operativa	P.Le G. Donegani, 12 - 44122 Ferrara
Recapiti telefonici	0532-598636



**Commissione Istruttoria IPPC**  
**STABILIMENTO DI YARA FERRARA**

Tipo di impianto	Esistente
Tipo di procedura	Modifica non sostanziale
Codice e attività IPPC	<p><u>Attività 1 - Impianto produzione ammoniacale</u> Codice IPPC 4.2 – Prodotti chimici inorganici di base (ammoniaca) Codice NACE 20.13 – Fabbricazione di altri prodotti chimici di base inorganici Codice NOSE-P 105.09 – Fabbricazione di prodotti chimici inorganici o di concimi NPK</p> <p><u>Attività 2 - Impianto produzione urea</u> Codice IPPC 4.3 – Fabbricazione di fertilizzanti a base di fosforo, azoto o potassio (urea) Codice NACE 20.15 – Fabbricazione di fertilizzanti e di composti azotati Codice NOSE-P 105.09 – Fabbricazione di prodotti chimici inorganici o di concimi NPK</p> <p><u>Attività 3 - Impianto combustione Caldaia Breda</u> Codice IPPC 1.1 – Impianti di combustione con potenza calorifica di combustione &gt; 50 MW Codice NACE 35.30 – Fornitura di vapore e aria condizionata Codice NOSE-P 101.02 – Processi di combustione di potenza calorifica &gt; 50 MW e &lt; 300 MW</p> <p><u>Attività 4 - Impianto produzione soluzione ammoniacale</u> Codice IPPC 4.2 – Prodotti chimici inorganici di base (ammoniaca) Codice NACE 20.13 – Fabbricazione di altri prodotti chimici di base inorganici Codice NOSE-P 105.09 – Fabbricazione di prodotti chimici inorganici o di concimi NPK</p>
Gestore	Danny Franceus - P.Le G. Donegani, 12 - 44122 Ferrara Recapito telefonico 0532-598636 e-mail danny.franceus@yara.com
Referente IPPC	Matteo Ghelli - Via Argine Sabato 249/F - 45039 - Stienta - Rovigo Recapito telefonico 0532 - 598162 e-mail matteo.ghelli@yara.com
Impianto a rischio di incidente rilevante	SI (stabilimento soggetto a notifica ed alla presentazione del Rapporto di Sicurezza)
Sistema di gestione ambientale	ISO 14001



**Commissione Istruttoria IPPC**  
**STABILIMENTO DI YARA FERRARA**

#### **4. DESCRIZIONE DELLE MODIFICHE PROPOSTE**

Con Nota prot. n. 43/HESQ/2014 del 26.09.2014, acquisita dal MATTM con prot. DVA-2014-0033988 del 20.10.2014, la Società Yara Italia S.p.A. ha presentato richiesta di modifica non sostanziale dell'AIA, rilasciata con decreto prot. n. DVA-DEC-2012-000259 del 11.06.2012, per la realizzazione di un sistema di flottazione ad aria disciolta per la chiarificazione dell'acqua di Po.

Attualmente circa 950 m<sup>3</sup>/h di acqua di Po sono inviate al chiarificatore per ottenere acqua chiarificata necessaria al reintegro delle torri evaporative (circa 550 m<sup>3</sup>/h) e all'impianto di Osmosi inversa di proprietà di altra società per la produzione di acqua demineralizzata (circa 400 m<sup>3</sup>/h).

Negli ultimi anni la grossa presenza di solidi sospesi nell'acqua di Po e la sua variabilità in alcuni periodi dell'anno ha causato grosse difficoltà nella gestione del chiarificatore e soprattutto nella gestione dell'impianto ad Osmosi inversa che necessita di un livello di concentrazione di solidi sospesi molto basso nell'acqua in ingresso.

Per questo motivo il Gestore propone di installare un nuovo sistema per la chiarificazione dell'acqua (con tecnica DAF: flottazione ad aria disciolta) per il trattamento dell'acqua in ingresso all'impianto di Osmosi inversa (circa 400 m<sup>3</sup>/h).

##### **4.1. Approvvigionamento idrico e chiarificazione acqua di Po – assetto futuro**

Una volta realizzato il nuovo sistema di flottazione ad aria disciolta proposto dal Gestore, le modalità di approvvigionamento idrico e chiarificazione dell'acqua di Po saranno quelle di seguito descritte.

L'approvvigionamento idrico dell'acqua di Po per lo Stabilimento è di circa 1.250 m<sup>3</sup>/h, così suddivisi:

1. circa 300 m<sup>3</sup>/h da utilizzare come acque di raffreddamento non trattate (120 m<sup>3</sup>/h circa utilizzati per raffreddare la CO<sub>2</sub> nello scambiatore E936 e 180 m<sup>3</sup>/h circa utilizzati per raffreddare i blow down delle caldaie D201, B601 ed E550). Queste acque (circa 320 m<sup>3</sup>/h) vengono poi scaricate al collettore 1;
2. circa 550 m<sup>3</sup>/h da inviare all'impianto di chiarificazione Yara: l'acqua così chiarificata viene poi utilizzata come make-up del circuito di raffreddamento delle torri evaporative;
3. circa 400 m<sup>3</sup>/h da inviare all'impianto DAF (dissolved air flotation system o sistema a flottazione ad aria disciolta) di proprietà di società terza (GEBetz) per la chiarificazione dell'acqua.

L'impianto DAF avrà un processo inverso rispetto al sistema di chiarificazione esistente.

L'acqua del fiume Po in ingresso verrà trattata con gli stessi flocculanti utilizzati nel chiarificatore ma i fiocchi formati verranno separati non per decantazione, come avviene nel chiarificatore, ma per flottazione ad aria disciolta.

L'acqua contenente i fiocchi passerà all'interno di un serbatoio di flottazione dove viene immessa aria satura d'acqua che porta alla risalita di aggregati bolle di aria-fiocco. La velocità di risalita di tali aggregati è superiore a quella di sedimentazione delle sole particelle dei fiocchi e il sistema ha un'efficienza maggiore.

Il sistema installato sarà costituito da 3 unità DAF (normalmente 2 unità in funzione e una di scorta) e da un serbatoio unico di raccolta dell'acqua chiarificata.



## Commissione Istruttoria IPPC STABILIMENTO DI YARA FERRARA

I fanghi provenienti da tale impianto verranno inviati alle vasche di decantazione fanghi insieme a quelli provenienti dal chiarificatore Yara.

L'acqua chiarificata in uscita dal DAF verrà utilizzata dall'impianto Osmosi inversa, sempre di proprietà di società terza (GeBetz), per la produzione di acqua demineralizzata.

Le acque di scarico dell'impianto osmosi (circa 160 m<sup>3</sup>/h) vengono mandate al collettore 1 che scarica al canale Boicelli.

### 4.2. Cronoprogramma delle attività

Dalla Nota prot. n. 43/HESQ/2014 del 26.09.2014 risulta che i lavori per la realizzazione del nuovo sistema di flottazione ad aria disciolta:

- inizieranno nel mese di Dicembre 2014;
- termineranno nel mese di Gennaio 2015.

## 5. DESCRIZIONE DEGLI IMPATTI DETERMINATI DALLE ATTIVITÀ OGGETTO DELLA RICHIESTA

Alla luce di quanto descritto al precedente paragrafo 4, il Gestore ritiene che le modifiche proposte dal Gestore non comportino alcuna variazione significativa degli impatti ambientali associati all'esercizio degli impianti e che non abbiano alcun effetto significativo sull'ambiente.

La modifica proposta dal Gestore, non prevede modifiche impiantistiche che comportino incrementi di potenzialità degli impianti e non produce effetti negativi e significativi sull'ambiente, pertanto ai sensi dell'art. 20 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., non risulta soggetta alla procedura di verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale (VIA).

Vengono di seguito riportati i potenziali impatti determinati dal progetto descritto sui diversi comparti ambientali, così come individuati dal Gestore.

Si precisa che tali impatti sono stati individuati dal Gestore esclusivamente per consumo di risorse idriche e produzione di rifiuti.

### 5.1. Consumo di risorse idriche e utilities

Sebbene le modalità di approvvigionamento idrico e trattamento delle acque di Po vengano modificate a seguito della realizzazione del nuovo sistema di flottazione ad aria disciolta, il Gestore ha dichiarato che i quantitativi di acqua consumata non subiranno alcuna variazione.

La modifica proposta, pertanto, non comporta impatti negativi sui consumi idrici.

### 5.2. Produzione di rifiuti

Il Gestore ha dichiarato che, poiché il nuovo impianto prevede un consumo di flocculanti lievemente inferiore rispetto a quello del sistema attuale, la quantità di solidi sospesi relativa ai soli flocculanti sarà inferiore.



**Commissione Istruttoria IPPC**  
**STABILIMENTO DI YARA FERRARA**

Tuttavia, la maggiore efficienza del sistema di chiarificazione del DAF comporta una minore presenza di solidi sospesi nell'acqua in uscita e, quindi, a parità di acqua di Po trattata sarà trattenuta una maggiore quantità di solidi sospesi.

Questo porterà complessivamente a non avere nessun aumento della produzione dei fanghi prodotti dai processi di chiarificazione delle acque, rifiuto non pericoloso (CER 190902) che viene inviato a recupero (R13).

La modifica proposta, pertanto, non comporta impatti negativi sulla produzione di rifiuti..

## **6. OSSERVAZIONI E/O CARENZE RILEVATE**

Dall'analisi della documentazione fornita, ISPRA ha rilevato che le informazioni fornite dal Gestore risultano essere esaustive.

Non vengono quindi rilevate carenze né vi sono osservazioni particolari in merito.

## **7. CONCLUSIONI DEL GRUPPO ISTRUTTORE**

In conclusione,

- visto l' art. 5 comma 1 lettera l-bis) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i;
- considerato che le dichiarazioni rese dal Gestore costituiscono, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s. m. i., presupposto di fatto essenziale per lo svolgimento dell'istruttoria (restando inteso che la non veridicità, falsa rappresentazione o l'incompletezza delle informazioni fornite nelle dichiarazioni rese dal Gestore possono comportare, a giudizio dell'Autorità Competente, un riesame dell'autorizzazione rilasciata, fatta salva l'adozione delle misure cautelari ricorrendone i presupposti);
- visti i contenuti della Relazione Istruttoria protocollo CIPPC-00\_2014-0002127 del 16.12.2014, predisposta da ISPRA in data 11.12.2014.

### **Il Gruppo Istruttore**

ritiene che, quanto riportato nella documentazione tecnica trasmessa dal Gestore esprima sufficienti elementi per motivare tecnicamente la richiesta di modifica non sostanziale in quanto:

- non determina un incremento della capacità produttiva dell'impianto al di sopra dei valori di soglia previsti dal D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- non determina effetti significativi e negativi sull'ambiente poiché le interazioni dello Stabilimento con l'ambiente, a valle delle modifiche proposte, saranno in linea con l'assetto emissivo attualmente autorizzato.

Restano a carico del Gestore, che è tenuto a rispettarle, tutte le altre prescrizioni preesistenti ed in particolare quelle derivanti dal Decreto AIA prot. DVA-DEC-2012-000259 del 11.06.2012 e ss.mm.ii..



**Commissione Istruttoria IPPC**  
**STABILIMENTO DI YARA FERRARA**

## **8. TARIFFA ISTRUTTORIA**

Il Gestore ha versato una tariffa istruttoria di 2.000,00 euro, ai sensi dell'Allegato III del DM 24/04/2008.

## **9. PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO**

Le modifiche proposte dal Gestore non comportano l'aggiornamento del PMC allegato al Decreto di AIA prot. DVA-DEC-2012-000259 del 11.06.2012.